

La somma complessiva di **euro 2.804.804,43** è stata impegnata con le D.D.S. 115/09, n. 49/010 e n. 84/010 per l'attuazione delle iniziative di cui trattasi.

VISTO

Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca
Dr. Giuseppe Leo

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO CACCIA E PESCA**

VISTO il D.L.vo n°29 del 03/02/1993 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997;

VISTA la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la proposta della Responsabile della Misura "Socio-economica e di Interesse Comune", così come dettagliatamente indicata nelle premesse;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nelle premesse, di adottare il presente atto;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della valutazione di ammissibilità, di congruità e di merito effettuata dal Gruppo di lavoro, come sopra individuato e nominato;
- 2) di prendere atto ed approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento, indicata nelle premesse, che qui si intende interamente riportata, comprensiva degli importi progettuali ammessi e la percentuale di contributo concedibile;
- 3) di prendere atto ed approvare la graduatoria definitiva dei progetti non ammissibili a finanziamento, indicata nelle premesse, che qui si intende interamente riportata;

4) di dare atto che la spesa complessiva è stata regolarmente impegnata con le D.D.S. n. 115/09, n. 49/010 e n. 84/010, così come specificato nella sezione "Adempimenti contabili";

5) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett.g della L.R. n. 13/94 e nel sito www.regione.puglia.it

Il presente atto è composto da n. 3 fasciate ed è redatto in unico originale.

Copia fotostatica sarà inviata alla Segreteria della G.R. e all'assessore alle Risorse Agroalimentari n. 2 copie conformi saranno inviate all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria, per i successivi adempimenti: una copia di queste ultime, corredata delle relative annotazioni contabili, sarà al Servizio Caccia e Pesca.

Il Presente atto sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Servizio Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio
Referente l'Autorità di Gestione FEP
Dr Giuseppe Leo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORESTE 2 dicembre 2010, n. 310

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I - Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" (B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010). Azione 2 "Investimenti per la prima lavorazione del legname" - Concessione degli aiuti ai beneficiari collocati nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 275 del 23/11/2010 ed approvazione delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti".

L'anno 2010 addì 2 dicembre in Bari, nella sede del Servizio Foreste in via Corigliano n. 1, il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali ed il Responsabile dell'Asse I del

PSR, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 122 del PSR 2007-2013, dott. Piero Siciliano, riferiscono:

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009;

VISTA la scheda della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste", riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento di tutte le azioni previste nell'ambito della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste";

CONSIDERATO che a seguito della revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia in ordine alle ulteriori risorse rivenienti dall'Health Check e

alle nuove sfide di cui al Regolamento CE n. 74/2009, il Comitato per Sviluppo Rurale ha espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere favorevole in merito alla revisione del programma proposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2009;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 41 del 20/01/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura ha conferito al dott. Mauro De Lucia, dipendente regionale, la responsabilità per l'Asse I del PSR 2007-2013;

VISTE le Determinazioni dirigenziale n. 77 del 03/02/2010 e n. 623 del 27/07/2010 con le quali il Dirigente del Servizio Agricoltura ha affidato al dott. Piero Siciliano la responsabilità della Misura 122 del PSR 2007-2013;

VISTA la decisione C(2010)1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;

VISTA la Determinazione n. 103 del 30 marzo 2010 (pubblicata sul BURP n.62 del 08/04/2010) con la quale il Dirigente del Servizio Foreste, ha approvato il bando (con scadenza 07/07/2010) per la presentazione delle domande relative alla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" - Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" - Azione 2 "Investimenti per la prima lavorazione del legname"- del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia;

VISTA la Determinazione n. 199 del 30/06/2010 (pubblicata sul BURP n.117 del 08/07/2010) con la quale il Dirigente del Servizio Foreste, su richiesta degli Ordini e Organizzazioni Professionali, ha prorogato al 23 luglio 2010 i termini per la presentazione delle domande;

VISTA la Determinazione n.611 del 23/07/2010 del dirigente del Servizio Agricoltura, di nomina della Commissione di Valutazione per lo svolgimento delle procedure di cui al punto 12 "Istruttoria delle domande" del Bando della Mis. 122;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti al protocollo delle Sezioni Provinciali del Servizio Foreste n. 73 plichi, spediti entro il 23/07/2010, termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto del P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia - Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" - Azione 1 "*Miglioramento dei boschi esistenti produttivi*" - Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*";

PRESO ATTO delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione di Valutazione con l'attribuzione dei punteggi e delle graduatorie generali provvisorie suddivise per azioni relative alle domande di aiuto ritenute ricevibili e ammesse;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 240 del 28 ottobre 2010 di approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ricevibili ed ammissibili a finanziamento, relativa alla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" - Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*";

VISTE le note del 9 novembre 2010 con le quali il Responsabile della Misura 122 del PSR 2007/2013, dott. Piero Siciliano, comunicava alle ditte l'importo richiesto, la spesa ammissibile e l'aiuto pubblico concedibile, nonché i successivi adempimenti relativi alla richiesta di anticipo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 23 novembre 2010 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse a finanziamento, relativa alla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" - Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*";

VISTA la Determinazione n.1029 del 30/11/2010 del dirigente del Servizio Agricoltura, di nomina delle Commissioni per l'esame dei ricorsi agli elenchi e graduatorie provvisorie di cui ai Bandi delle Misure 122, 221 e 227;

CONSIDERATO che il comma 2 del paragrafo 16 "*Modalità di erogazione dell'aiuto*" del Bando della Misura 122 stabilisce che "Unicamente per i provvedimenti di ammissione a contributo emessi

entro il 31/12/2010, l'anticipazione concessa sarà elevata al 50% del contributo pubblico, conformemente a quanto disposto all'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. 363/09";

CONSIDERATO che si rende necessario l'adozione del presente atto, in quanto strumento necessario ai fini del raggiungimento della spesa prevista dall'n + 2;

RITENUTO pertanto di dover procedere, relativamente all'Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*" della Misura 122, alla concessione dell'aiuto pubblico a ciascun beneficiario collocato nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 275 del 23/11/2010, nelle more dell'esame dei ricorsi che saranno valutati da apposita Commissione;

RITENUTO necessario approvare, così come indicato nelle note del 09/11/2010 trasmesse dal Responsabile di Misura ai beneficiari, il documento inerente le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti";

VISTO il D.Lgs n. 165/01, la Legge Regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261/98 che detta le direttive per la gestione amministrativa da parte dei Dirigenti regionali;

per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONGONO

- di concedere l'aiuto pubblico ai beneficiari dell'Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*" della Misura 122 del PSR Puglia 2007/2013, collocati nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 275 del 23/11/2010, come riportato nell'*Allegato A*, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il documento inerente le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti", come riportato nell'*Allegato B*, parte integrante del presente provvedimento;

- di incaricare il Responsabile della Misura 122 di provvedere all'invio di copia del presente atto e degli *Allegati A e B*:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R. n. 13/94;
 - all'Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
 - a InnovaPuglia s.p.a. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo del Servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile
della Misura 122
dott. Piero Siciliano

Il Responsabile
dell'Asse I del PSR
dott. Mauro De Lucia

Il Dirigente dell'Ufficio
Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali
dr. Domenico Campanile

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento già previsto dal bilancio regionale - impegni di spesa.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FORESTE**

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, del Responsabile dell'Asse I e del Responsabile della Misura 122;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta per le motivazioni in essa espresse e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/01, la Legge regionale n. 7/97, nonché la deliberazione di G.R. n. 3261 che detta le direttive per la gestione amministrativa da parte dei Dirigenti regionali;

DETERMINA

- di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, del Responsabile dell'Asse I e del Responsabile della Misura 122, che qui si intendono integralmente riportate;
- di concedere l'aiuto pubblico ai beneficiari dell'Azione 2 "*Investimenti per la prima lavorazione del legname*" della Misura 122 del PSR Puglia 2007/2013, collocati nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 275 del 23/11/2010, come riportato nell'*Allegato A*, parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare il documento inerente le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti", come riportato nell'*Allegato B*, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Responsabile della Misura 122 di provvedere all'invio di copia del presente atto e degli *Allegati A e B*:
 - all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.R. n. 13/94;
 - all'Autorità di Gestione F.E.A.S.R.;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la relativa pubblicizzazione anche attraverso il sito internet della Regione Puglia;
 - a InnovaPuglia s.p.a. per la pubblicazione nel sito www.pma.regione.puglia.it
 - all'AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- che il presente atto sia pubblicato all'Albo del Servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Il presente atto, composto da 4 (quattro) facciate, dall'allegato A composto da 1 (una) facciata e dall'allegato B composto da 18 (diciotto) facciate, vidimate e timbrate, che costituiscono parte inte-

grante del presente provvedimento, è stato redatto in un unico originale che rimarrà agli atti del Servizio Foreste. Copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente; non viene trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria - in quanto non vi sono adempimenti di competenza dello stesso.

Il Dirigente del Servizio Foreste
ing. Emanuele Giordano

ALLEGATO A

PSR PUGLIA 2007-2013

Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste"

Azione 2 "Investimenti per la prima lavorazione del legname"

Concessione dell' aiuto pubblico alle domande ammesse a finanziamento

beneficiario	bar-code	partita IVA	spesa ammessa euro	aiuto %	aiuto pubblico euro
Az. Agr. Calmeria	94750244611	05009480723	12.306,85	60	7.384,11
CICE Raffaele	94750255682	04695720724	66.491,68	60	39.895,00
Comune di Sant'Agata di Puglia	94750259361	00208930719	77.609,00	60	46.565,40
D'ERRICO Luciano	94750257183	02310610718	85.571,68	60	51.343,00
Masseria Monacelle di Pesce T. & Fiume M.	94750257779	05758040728	38.783,28	60	23.269,96
PASTORE BOVIO Serafina	94750259387	00924590722	28.143,00	60	14.071,50
SILVESTRI Eugenio	94750258645	00379660723	132.489,40	60	79.493,64
Soc. Coop. ATS Montemaggiore	94750258124	01697830717	99.850,00	60	59.910,00
TURNONE Antonio	94750256722	02131530731	59.148,00	60	35.488,80
TURRISI Francesco	94750236732	00752940742	65.155,00	60	39.093,00



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Programma Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013

ASSE I - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
MISURA 122 – Accrescimento del valore economico delle foreste

Azione 2 – Investimenti per la prima lavorazione del legname

**Modalità di esecuzione degli interventi
e di erogazione degli aiuti**

PREMESSA

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 103 del 30/03/2010 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 62 del 08/04/2010) è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 122 *“Accrescimento del valore economico delle foreste”*, costituita dalle seguenti azioni: Azione 1 *“Miglioramento dei boschi esistenti produttivi”* – Azione 2 *“Investimenti per la prima lavorazione del legname”*.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n.199 del 30/06/2010 (pubblicata sul BURP n.117 del 08/07/2010), su richiesta degli Ordini e Organizzazioni Professionali, è stato prorogato al 23 luglio 2010 il termine per la presentazione delle domande;

Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste nn. 240 e 241 del 28/10/2010 (pubblicate sul BURP n. 171 del 11/11/2010) sono state approvate le graduatorie regionali provvisorie delle domande ritenute ricevibili e ammissibili in seguito ad istruttoria tecnico – amministrativa espletata dalla competente commissione che si è avvalsa della collaborazione dei funzionari istruttori delle Sezioni provinciali.

Con nota del Responsabile di Misura del 09/11/2010 è stato comunicato ai beneficiari la previsione di un provvedimento dirigenziale inteso a disciplinare e specificare le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento, le procedure per la rendicontazione della spesa sostenuta e la relativa documentazione contabile a giustificazione della stessa nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dell'aiuto concesso.

Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Foreste nn. 274 e 275 del 23/11/2010 (pubblicate sul BURP n. 180 del 02/12/2010) sono state approvate le graduatorie regionali definitive limitatamente alle domande ritenute ricevibili e ammesse a finanziamento in seguito ad istruttoria tecnico – amministrativa espletata dalla competente commissione che si è avvalsa della collaborazione dei funzionari istruttori delle Sezioni provinciali.

Il presente Allegato, che dispone e disciplina in ordine a quanto innanzi riportato, deve essere inviato per accettazione al Responsabile di Misura, presso il Servizio Foreste sito in Bari alla Via Corigliano 1, debitamente sottoscritto per ogni pagina dai beneficiari (dal RUP in caso di enti pubblici o dal legale rappresentante in caso di società) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP.

1. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1.1 - Modalità di esecuzione degli interventi

I lavori riguardanti gli interventi di miglioramento dei boschi esistenti produttivi, devono essere eseguiti da imprese boschive regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive istituito con L.R. 11/03/2009 e disciplinata dal Regolamento Regionale n.15 del 06/07/2009, che possano garantire l'esecuzione del progetto secondo quanto previsto dal bando.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURP dell'atto di concessione dell'aiuto e andrà comunicato entro 15 giorni dall' avvio degli stessi alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura. Nella comunicazione il beneficiario dovrà inoltre indicare le generalità del direttore dei lavori (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito postale e telefonico, casella di posta elettronica) ed allegare fotocopia del relativo documento di riconoscimento. La comunicazione dovrà inoltre essere completata dalla dichiarazione, resa dal suddetto direttore dei lavori ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa l'accertata regolarità delle norme di sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e del "Piano della Sicurezza".

I progetti di miglioramento dei boschi esistenti produttivi ammessi a contributo dovranno concludersi **entro 18 mesi** dalla pubblicazione sul BURP delle concessioni degli aiuti e la richiesta di verifica finale di regolare esecuzione degli stessi deve essere presentata alla Sezione Provinciale competente per il territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura, nei successivi trenta giorni.

In assenza di formale e valida richiesta di collaudo prodotta dal beneficiario nei 30 giorni successivi ai termini assegnati per la realizzazione del progetto inviata alla Sezione Provinciale competente per il territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura, si procederà alla revoca del finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente liquidate per acconto e/o per liquidazioni parziali per stati di avanzamento.

Il beneficiario è tenuto, altresì, ad effettuare le azioni di pubblicità degli interventi finanziati così come indicato dall'allegato 6 del Reg. (CE) 1974/2006 (applicazione di targhe o allestimento di cartelli informativi in relazione al costo del progetto finanziato).

Per gli enti pubblici

Gli Enti Pubblici, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, dandone tempestiva comunicazione alla Sezione Provinciale competente per il territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura, gli enti pubblici devono provvedere a:

1. Nominare, con apposito provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
2. Predisporre la progettazione propedeutica all'attivazione delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici;
3. Avviare la procedura per l'affidamento/acquisizione definitivo dei lavori/servizi/forniture nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici;
4. Assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture;
5. Approvare, in seguito all'appalto, il Nuovo Quadro Economico di spesa depurato della economia da ribasso d'asta conseguita (Nuovo Quadro Economico Rideterminato – N.Q.E.R.), necessario alla ridefinizione, con successivo atto amministrativo della rettifica in riduzione dell'aiuto concesso, da parte del Responsabile di Misura. In caso di inosservanza si procederà d'ufficio alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme eventualmente già percepite;
6. Avviare concretamente le attività.

Le economie derivanti da ribasso d'asta non costituiscono somme a disposizione dell'ente pubblico.

1.2 - Autorizzazioni e/o pareri

E' fatto obbligo al beneficiario di acquisire preliminarmente alla esecuzione dei lavori eventuali titoli abilitativi, nullaosta o pareri variamente denominati, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche o dallo strumento urbanistico comunale.

1.3 - Determinazione della spesa ammissibile agli aiuti

Sono considerate ammissibili a contributo (ai sensi del Reg. CE 1974/06 art.48) le sole spese sostenute dal beneficiario, relative al miglioramento dei boschi esistenti produttivi, nonché agli investimenti per la prima lavorazione del legname, espressamente previste per ciascuna tipologia d'intervento (Reg. CE 1698/05 art. 71).

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di aiuto, a condizione che il beneficiario risulti inserito nella graduatoria definitiva degli ammessi e sia destinatario del provvedimento regionale di concessione dell'aiuto.

Per l'Azione 1 sono ammissibili tutti i costi sostenuti per la realizzazione dei singoli interventi, nei limiti indicati nel "Prezziario regionale dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno", approvato con Determinazione dirigenziale n. 289 del 28.05.2009 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 84 del 11 giugno 2009.

Le spese generali potranno essere riconosciute fino al limite massimo del 12% (per l'Azione 1) e del 6% (per l'Azione 2) del costo totale degli investimenti e/o degli acquisti **al netto dell'I.V.A.**

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

Per spese generali si intendono quelle sostenute per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le consulenze ambientali. Sono ammissibili, inoltre, le spese delle eventuali polizze fidejussorie e dell'apertura del conto corrente dedicato.

Il costo sostenuto per gli interventi ed investimenti deve essere giustificato esclusivamente da fatture regolarmente registrate e debitamente quietanzate, con lettere liberatorie, dalle imprese boschive e/o dalle ditte fornitrici.

1.4 - Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, documenti giustificativi e modalità di pagamento dei beneficiari

Ai fini dell'ammissibilità delle spese si fa riferimento, in generale, alle "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi*" del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II, pubblicate nella versione attualmente vigente, sul sito regionale www.pma.regione.puglia.it.

La data di eleggibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I beneficiari degli aiuti devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per gli acquisti e per l'esecuzione degli interventi miglioramento dei boschi esistenti produttivi, fatture fiscalmente in regola, registrate e quietanzate e con relativa dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici e/o esecutrici dei lavori.

L'impresa beneficiaria deve effettuare **obbligatoriamente** i pagamenti, mediante c/c dedicato, in favore delle ditte fornitrici e/o esecutrici degli interventi, con le seguenti modalità:

- *Bonifico*
- *Assegno bancario o circolare emesso con la dicitura "non trasferibile".*

In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti; pagamenti effettuati in tale forma non potranno essere ammessi agli aiuti.

1.5 - Conto Corrente Dedicato

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi ed agli investimenti, il beneficiario deve utilizzare un apposito conto corrente dedicato per tutti i pagamenti connessi, circostanza resa altresì cogente dal decreto-legge n. 187/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari.

Il beneficiario dell'aiuto prima dell'inizio dei lavori o della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo sul contributo concesso, dovrà aprire un "conto corrente dedicato" sul quale devono transitare tutte le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione dell'intervento di natura pubblica. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata di realizzazione degli interventi e/o investimenti ammessi, nonché di erogazione dei relativi aiuti e sullo stesso non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi e/o investimenti ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dall'aiuto pubblico erogato da AGEA, dai mezzi propri immessi dall'imprenditore e da eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi e/o investimenti ammessi ai benefici.

2. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

2.1 - Presentazione delle domande di pagamento e documentazione richiesta

L'erogazione dell'aiuto pubblico concesso è effettuata dall'Organismo Pagatore (AGEA). I beneficiari dovranno compilare, stampare e rilasciare le domande di pagamento sul portale SIAN, su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale, nel rispetto della procedura stabilita nel manuale AGEA.

Copia cartacea della domanda di pagamento rilasciata sul portale SIAN, con la relativa documentazione, deve essere presentata alle Sezioni Provinciali competenti per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura.

L'erogazione dell'aiuto potrà avvenire per fasi (anticipazione e/o acconto/i su stato di avanzamento dei lavori e saldo finale) e, conseguentemente, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- *domanda di pagamento dell'anticipo;*
- *domanda di pagamento di acconto su stato di avanzamento lavori (SAL);*
- *domanda di pagamento del saldo finale.*

Nel caso in cui il contributo complessivamente concesso superi l'importo di euro 154.937,06 è necessario acquisire idonea e valida certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10), a corredo di ciascuna domanda di pagamento del contributo concesso (anticipo, acconto o saldo finale). Alla richiesta Prefettizia dovrà essere allegato il certificato d'iscrizione, riportante l'apposita dicitura antimafia, della ditta beneficiaria presso la CCIAA.

2.2 - Domanda di pagamento dell'anticipo al 50%

Riscontrata l'ammissione all'aiuto, il beneficiario potrà richiedere il pagamento di un'anticipazione nel limite massimo del 20% del contributo pubblico, elevato al 50% unicamente per i Provvedimenti Regionali di ammissione a contributo emessi entro il 31/12/2010, conformemente a quanto disposto all'articolo 56, paragrafo 2 del Regolamento CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. 363/09.

La ditta beneficiaria è obbligata a rilasciare la domanda di anticipazione nel portale SIAN e a presentare copia cartacea della stessa alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura entro e non oltre 10 giorni dalla data del rilascio.

Per i soggetti privati

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo richiesto, nonché alla dichiarazione di inizio lavori. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere rilasciate, rispettivamente, da Istituti di Credito o da Compagnie di Assicurazione - autorizzate dall'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed incluse nell'elenco dell'art.1, lettera "c" della legge 348 del 10/06/1982, pubblicato nel sito internet www.isvap.it. - e devono avere una validità di 18 mesi (termine stabilito per l'esecuzione dei lavori) più tre semestralità successive.

Il costo della fideiussione rientra tra le spese ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

L'anticipazione potrà essere erogata solo in seguito alla presentazione della dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

Per gli enti pubblici

L'erogazione dell'anticipazione potrà essere erogata solo in seguito alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto concreto inizio della realizzazione degli investimenti ammessi, comprendente gli estremi degli atti di aggiudicazione dell'appalto dei lavori, il verbale di consegna dei medesimi all'impresa aggiudicataria, il certificato di inizio dell'esecuzione delle opere sottoscritto dal direttore dei lavori ed apposita delibera di assunzione di responsabilità a garanzia.

La ditta beneficiaria dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento dell'aiuto apposita dichiarazione (come da facsimile n. 1 del successivo paragrafo 10) con la quale attesta di aver preso visione di quanto disposto nel presente Allegato B e di accettare le condizioni ivi riportate.

La procedura di garanzia informatizzata attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente lo schema di garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni) completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive. Tale procedura è riportata nella circolare AGEA n. 18 del 19 marzo 2009, successivamente modificata con la circolare n. 27 del 14/07/10.

2.3 - Domanda di pagamento dell'anticipo al 20%

Per i Provvedimenti Regionali di ammissione a contributo emessi oltre il 31/12/2010, riscontrata l'ammissione all'aiuto, il beneficiario potrà richiedere il pagamento di un'anticipazione nel limite massimo del 20% del contributo pubblico. Le procedure sono le stesse del precedente paragrafo 2.2.

2.4 - Domanda di pagamento dell'acconto

Premesso che per "**importo spesa ammessa**" si intende l'importo del progetto ammesso che il beneficiario si impegna a realizzare nel suo complesso indipendentemente dalla misura del contributo e per "**importo aiuto pubblico concesso**" si intende la quota di finanziamento riconosciuta sull'importo del progetto ammesso.

Sono previste tre possibilità:

1. Il beneficiario non richiede alcun anticipo.

E' possibile richiedere tre acconti sull'aiuto pubblico concesso, in base allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) :

- a) Primo SAL pari al 30 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del 30% dell'importo della spesa ammessa;
- b) Secondo SAL pari ad un ulteriore 30 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del successivo 30% dell'importo della spesa ammessa (60% totale dell'importo della spesa ammessa);
- c) Terzo SAL pari ad un ulteriore 30% dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del successivo 30% dell'importo della spesa ammessa (90% totale dell'importo della spesa ammessa);
- d) A saldo il rimanente 10% dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento dell'importo della spesa ammessa (100% dell'importo della spesa ammessa).

2. Il beneficiario richiede un anticipo fino al 50%.

E' possibile richiedere due acconti sull'aiuto pubblico concesso, in base allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) :

- a) Primo SAL pari ad un ulteriore 20 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del 70% dell'importo della spesa ammessa;
- b) Secondo SAL pari ad un ulteriore 20 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del successivo 20% dell'importo della spesa ammessa (90% totale dell'importo della spesa ammessa);
- c) A saldo il rimanente 10% dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento dell'importo della spesa ammessa (100% dell'importo della spesa ammessa)

3. Il beneficiario richiede un anticipo del 20%.

E' possibile richiedere due acconti sull'aiuto pubblico concesso, in base allo Stato Avanzamento Lavori (SAL) :

- a) Primo SAL ad un ulteriore 35 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del 55% dell'importo della spesa ammessa totale;
- b) Secondo SAL ad un ulteriore 35 % dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento del successivo 35% dell'importo della spesa ammessa (90% dell'importo della spesa ammessa totale);
- c) A saldo il rimanente 10% dell'aiuto pubblico e da richiedere al completamento dell'importo della spesa ammessa (100% dell'importo della spesa ammessa totale)

La domanda di pagamento di acconto su SAL deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN su apposita modulistica disponibile sullo stesso portale nel rispetto della procedura stabilita da AGEA e presentata in copia cartacea, corredata di tutta la documentazione sotto elencata, alla Sezione Provinciale competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura entro e non oltre 10 giorni dal rilascio, per consentire l'erogazione dell'acconto.

La documentazione da allegare alla domanda per la richiesta di SAL è la seguente:

- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori firmata dal direttore dei lavori e controfirmata dal beneficiario;
- documenti giustificativi della spesa corrispondente allo stato di avanzamento per il quale si richiede l'acconto, in originale (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici e/o fornitrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura **"Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 122 Azione __ - PSR Puglia 2007-2013"**;

- copia dell'estratto del Conto Corrente Dedicato dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti del SAL;
- contabilità del SAL redatta in forma analitica, ivi comprese le spese generali;
- foto esaustive delle aree interessate dagli interventi di miglioramento dei boschi esistenti produttivi;
- copia di eventuali titoli abilitativi, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi in progetto non sussiste alcun obbligo di acquisizione;
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori e/o della ditta fornitrice, attestante la regolare posizione contributiva degli operai, mediante presentazione di DURC che non esclude la prassi di interrogazione ad Equitalia, previste per legge;
- dichiarazione della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ove previsto, ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Sezione Provinciale competente e per conoscenza il Responsabile di Misura, qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del direttore dei lavori (come da facsimile 2 del successivo paragrafo 10) attestante che i lavori di miglioramento dei boschi esistenti produttivi sono stati eseguiti conformemente a quanto stabilito nelle "Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" (DGR n. 2250 del 26/10/2010);
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi :
 - di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;
 - di non aver beneficiato, per interventi analoghi a quelli oggetto di aiuto ai sensi della Misura 122 del PSR Puglia, di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo;
- certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10) nel caso di contributo pubblico di importo superiore a euro 154.937,07

2.5 - Domanda di pagamento del saldo finale

A seguito di ultimazione dei lavori ammessi ai benefici, per l'erogazione del saldo del contributo o dell'intero aiuto in unica soluzione, il beneficiario deve compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN domanda di pagamento su apposita modulistica disponibile sullo stesso e presentare alla Sezione Provinciale competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura, copia cartacea della stessa, unitamente a tutta la documentazione elencata a fine paragrafo.

I lavori di miglioramento dei boschi esistenti produttivi e/o gli investimenti si intendono ultimati quando gli interventi ammessi ai benefici saranno completati e le relative spese (giustificate da fatture debitamente registrate, quietanzate e corredate dalle relative liberatorie e da altri documenti aventi valore probatorio equivalente) risulteranno completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario, come risultante dall'estratto del conto corrente dedicato.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori avvenga in coincidenza con il termine di scadenza stabilito (18 mesi) la domanda di pagamento del saldo dovrà essere rilasciata nel portale SIAN entro 30 giorni dalla scadenza e copia cartacea della stessa, corredata della documentazione prevista, deve essere presentata, alla Sezione Provinciale competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura, entro i successivi 10 giorni.

L'importo liquidabile sarà determinato sulla base dell'aiuto concesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed approvato sulla base di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. CE 1975/06 in tema di riduzioni ed esclusioni, al netto di eventuali anticipazioni e/o acconti già erogati.

Alla conclusione dell'intero progetto di miglioramento/investimento, con documentazione di tutte le spese materiali e spese generali, il beneficiario dovrà presentare domanda di collaudo finale alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura. A seguito della domanda di collaudo, che verrà espletato da differente Sezione Provinciale, saranno eseguiti gli accertamenti di regolare esecuzione delle opere e sarà redatto relativo verbale, con la determinazione dell'importo liquidabile a saldo.

In assenza di formale e valida richiesta di collaudo prodotta dal beneficiario nei 30 giorni successivi ai termini assegnati per la realizzazione del progetto si procederà **alla revoca del finanziamento** concesso ed al recupero delle somme eventualmente liquidate per acconto e/o per liquidazioni parziali per stati di avanzamento.

Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo:

- Relazione finale dei lavori firmata dal direttore dei lavori e controfirmata dal beneficiario;
- documenti giustificativi di spesa in originale (le fatture registrate, debitamente quietanzate e fiscalmente in regola, devono essere corredate dalle lettere liberatorie delle ditte esecutrici e/o fornitrici). Su tali fatture, preliminarmente alla restituzione alla ditta beneficiaria, dovrà essere apposta la dicitura ***"Intervento finanziato dalla Unione Europea ai sensi della Misura 122 – Azione __ - PSR Puglia 2007-2013"***;
- copia dell'estratto del conto corrente dedicato dal quale si evincono le operazioni effettuate dalla data di accensione fino alla data di ultimazione dei pagamenti;
- elaborati tecnici (planimetrie con l'indicazione delle particelle catastali e delle aree interessate dagli interventi di miglioramento dei boschi esistenti produttivi, datati e sottoscritti dal direttore dei lavori e dalla ditta beneficiaria);
- contabilità finale redatta in forma analitica ivi comprese le spese generali;
- foto esaustive delle aree interessate dall'intervento con riferimento alle analoghe presentate in fase di istruttoria tecnico – amministrativa;
- copia di eventuali titoli abilitativi, qualora previsti dalle vigenti normative urbanistiche, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalle vigenti normative urbanistiche, ambientali, idrogeologiche, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che per gli interventi di ripristino non sussiste alcun obbligo di acquisizione (*da non allegare se già inviate con la domanda di pagamento di SAL*);

- certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, firmato dal direttore dei lavori;
- dichiarazione del titolare o legale rappresentante dell'impresa che ha eseguito i lavori e/o della ditta fornitrice, attestante la regolare posizione contributiva degli operai;
- dichiarazione della ditta beneficiaria relativamente al piano di sicurezza dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente, ove previsto;
- dichiarazione della ditta beneficiaria, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta la mancanza di note di credito da parte delle ditte che hanno emesso le fatturazioni e si impegna ad informare la Sezione Provinciale competente qualora dovessero essere emesse in data successiva a quella della dichiarazione;
- dichiarazione della ditta beneficiaria e del direttore dei lavori (come da facsimile 2 del paragrafo 10) attestante che i lavori di miglioramento dei boschi esistenti produttivi sono stati eseguiti conformemente a quanto stabilito nelle "Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" (DGR n. 2250 del 26/10/2010);
- dichiarazione della ditta beneficiaria, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta, pena la decadenza dai benefici concessi:
 - di non aver commesso nei cinque anni precedenti azioni che determinino l'esclusione dalle sovvenzioni del fondo FEASR;
 - di non aver beneficiato, per interventi analoghi a quelli oggetto di aiuto ai sensi della Misura 122 del PSR Puglia, di altri contributi o agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo;
- certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura (DPR 252/98 art.10) nel caso di contributo pubblico di importo superiore a euro 154.937,07.

3. IMPEGNI

Il beneficiario si impegna a :

- realizzare gli interventi di miglioramento dei boschi esistenti produttivi e di investimento per la prima lavorazione del legname, secondo le modalità previste dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di aiuto o da eventuali varianti che devono essere obbligatoriamente comunicate ed approvate, prima dell'inizio dei lavori, dalla Commissione di Valutazione;
- concludere gli interventi entro 18 mesi dalla pubblicazione della determina di concessione sul BURP della Regione Puglia e inviare, nei successivi 30 giorni, la richiesta di collaudo;
- consentire ed agevolare i controlli disposti dagli organismi competenti ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario a tal fine;
- custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data di accertamento di regolare esecuzione;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'allegato VI al Reg. (CE) 1974/2006; par.2.2 e 3.1, per investimenti superiori a € 50.000,00;

- eseguire gli interventi di miglioramento dei boschi esistenti produttivi in conformità alle "Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" (DGR n. 2250 del 26/10/2010);

Il beneficiario, inoltre, si impegna a rispettare le norme:

- sul regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e s.m.i. (Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/2009 e D.G.R. n. 525 del 23/02/2010) nonché di altre norme in materia di tutela dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio – e della circolare Agea n. 507 del 02/07/2010;
- sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
- previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.

3.1 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Si riporta quanto previsto dall'art. 2 – Norme in materia di benefici pubblici - del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009:

Comma 1... "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

Comma 2... "Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'art. 1 della LR 26 ottobre 2006, n. 28".

4. CONTROLLI E VERIFICHE A CAMPIONE

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.1975/06 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

I controlli amministrativi sono stati effettuati su tutte le domande di aiuto ammesse a contributo.

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa in vigore.

Gli aiuti sono, altresì, revocati, qualora gli interventi non siano realizzati per almeno l' **80%** di quelli previsti nel progetto di investimento, approvato e finanziato, fermo restando i casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente.

Le Sezioni Provinciali per le domande di aiuto di propria competenza potranno, qualora lo ritengano necessario, effettuare accertamenti in loco a campione sulle domande ammesse a finanziamento.

5. MODIFICHE E VARIANTI

Eventuali modifiche sulle opere e/o investimenti previsti nel progetto, vanno comunicate prima

della loro esecuzione alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste della Regione Puglia competente per territorio e per conoscenza al Responsabile di Misura con modalità scritte, allegando i relativi elaborati tecnici.

Le Sezioni Provinciali successivamente trasmettono le varianti alla Commissione di Valutazione, che dovrà valutarle ed eventualmente approvarle.

Le varianti ai progetti finanziati possono essere richieste entro 12 mesi dalla notifica della determinazione dirigenziale (pubblicazione sul BURP) di concessione del contributo. Esse, preventivamente autorizzate dal Servizio Foreste che ha emesso la determinazione di concessione, potranno essere valutate solo in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati riconducibili a condizioni sopravvenute o a causa di forza maggiore indipendenti dalla volontà del beneficiario; in nessun caso sono ammesse varianti al progetto di investimento che possano ridurre il punteggio assegnato all'iniziativa tanto da renderlo inferiore al minimo richiesto per il suo finanziamento, ovvero determinare variazioni dei punteggi sulla base dei quali sono state stilate le graduatorie di ammissibilità.

È facoltà della Commissione di valutazione concedere un'unica proroga ai termini indicati per la realizzazione del progetto di investimento. La relativa richiesta, pena inaccettabilità della stessa, opportunamente motivata, deve essere presentata dagli interessati prima della scadenza originaria dei termini fissati.

E' fatto obbligo di apportare una variante in corso d'opera qualora la superficie di intervento, approvata ed ammessa a finanziamento, sia stata percorsa in parte da un incendio boschivo, per il quale il beneficiario è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla Sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per territorio e, per conoscenza, al Responsabile della Misura 122.

Non sono ammessi aumenti di spesa del contributo pubblico concesso.

Le modifiche al progetto ammesso non potranno comunque comportare una riduzione del costo totale superiore al 20 %.

Eventuali maggiori spese, rispetto all'importo complessivo dell'investimento approvato, saranno a totale carico della ditta beneficiaria dell'aiuto.

6. CAMBIO DEL TITOLARE E RECESSO

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal Responsabile di Misura che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna

variazione.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia Settore Foreste le variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo entro 30 gg. continuativi dal verificarsi degli eventi.

7. RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, REVOCHE E RECUPERI

Qualora a seguito dei controlli sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dal bando e dai provvedimenti amministrativi regionali di attuazione della Misura, saranno applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dalla normativa in vigore.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo".
- Reg. (CE) n. 1975/2006 "Modalità di applicazione del regolamento (CE)n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale".
- Reg. (CE) n.796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003 e CE n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al Reg. 479/2008 del Consiglio.

Le casistiche di riduzione, esclusione e decadenza, e le relative entità, sono definite dalle schede redatte per la Misura secondo quanto previsto dal D.M. 22/12/2009 n. 30125.

8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono causa di forza maggiore:

1. L'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;
2. Calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche;
3. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento, comprovata da denuncia alle forze dell'ordine;

4. Il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
5. L'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattia, incidenti, ecc.) comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale.

La documentazione probante deve essere inviata dal Beneficiario finale, o in caso di decesso da un suo erede, alla Sezione Provinciale competente per territorio, e per conoscenza al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore AGEA entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui l'evento si è verificato.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 - *modificato in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan* e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.1105 del 26 aprile 2010 pubblicata sul BURP n. 93 del 26/05/2010 – nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di regime di aiuti, di lavori pubblici e di salvaguardia e tutela ambientale.

10. FACSIMILE DICHIARAZIONI

Facsimile n. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a: _____

nato a: _____ il _____

residente in: _____

Via: _____

beneficiario degli aiuti previsti dalla Misura 122 - Azione 2 *"Investimenti per la prima lavorazione del legname"* del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia

DICHIARA

ai fini della domanda di pagamento dell'anticipo, di aver preso visione di quanto stabilito nell'Allegato B del provvedimento avente ad oggetto le "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti" e di accettare tutte le condizioni ivi stabilite.

_____ il _____

Firma del Titolare di domanda

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Fac - Simile n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

Il/la sottoscritto/a:

nato a:

il

residente in:

Via:

in qualità di:

Titolare di domanda di aiuto ammesso ai benefici della Misura 122 - Azione 2 "Investimenti per la prima lavorazione del legname" del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia e

Il/la sottoscritto/a:

nato a:

il

residente in:

Via:

in qualità di:

Direttore dei lavori**DICHIARANO**

che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente alle "Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" (DGR n. 2250 del 26/10/2010, pubblicata sul BURP n. 166/2010).

li

*Firma del direttore dei lavori**Firma del Titolare di domanda*

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORESTE 2 dicembre 2010, n. 311

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Asse I - Bando pubblico per la presentazione delle domande relative alla Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste" (B.U.R.P. n.62 del 08/04/2010). Azione 1 "Miglioramento dei boschi esistenti produttivi" - Concessione degli aiuti ai beneficiari collocati nella graduatoria definitiva approvata con DDS n. 274 del 23/11/2010 ed approvazione delle "Modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli aiuti".

L'anno 2010 addì 2 dicembre in Bari, nella sede del Servizio Foreste in via Corigliano n. 1, il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali ed il Responsabile dell'Asse I del PSR, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 122 del PSR 2007-2013, dott. Piero Siciliano, riferiscono:

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con

Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTI i criteri di selezione proposti ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nella seduta svoltasi a Bari il giorno 30 giugno 2009;

VISTA la scheda della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste", riportata nello stesso Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.);

PRESO ATTO che il predetto Programma prevede il finanziamento di tutte le azioni previste nell'ambito della Misura 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste";

CONSIDERATO che a seguito della revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia in ordine alle ulteriori risorse rivenienti dall'Health Check e alle nuove sfide di cui al Regolamento CE n. 74/2009, il Comitato per Sviluppo Rurale ha espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere favorevole in merito alla revisione del programma proposta al Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2009;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 41 del 20/01/2010 con la quale il Dirigente del Servizio Agricoltura ha conferito al dott. Mauro De Lucia, dipendente regionale, la responsabilità per l'Asse I del PSR 2007-2013;

VISTE le Determinazioni dirigenziale n. 77 del 03/02/2010 e n. 623 del 27/07/2010 con le quali il Dirigente del Servizio Agricoltura ha affidato al dott. Piero Siciliano la responsabilità della Misura 122 del PSR 2007-2013;

VISTA la decisione C(2010)1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008;

VISTA la Determinazione n. 103 del 30 marzo